REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA

- SEZIONE CIVILE -

In composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Iolanda Golia

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 5875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente

TRA

BO. FR., (cf (omissis...)) rappresentata e difesa dall'Avv. Ma. Pa. con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (omissis), come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

STUDIO TECNICO di ARCHITETTURA ARCH. PI. PI. e GE. MA. CA., in persona dei soci Pi. Pi. e Ma. Ca. con sede in via (omissis...)

CONVENUTO

E

PI. PI. (CF (omissis...)) rappresentato e difeso dagli avv.ti Sa. Pa. e Pa. Pu., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in (omissis),

CONVENUTO

E

MA. CA. , (cf (omissis...)) rappresentato e difeso dall'avv. Si. Ba. giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in (omissis),

CONVENUTO

GENERALI ITALIA S.p.A (c.f. p.iva (omissis...)) rappresentato e difeso dall' avv. Pa. Pu. giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in (omissis).

TERZO CHIAMATO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Bo. Fr. conveniva in giudizio lo Studio Tecnico di Architettura arch. Pi. Pi. e geom. Ma. Ca. nonchè personalmente l'arch. Pi. Pi. ed il geom. Ma. Ca. per accertare e dichiarare l'errore professionale in cui erano incorsi i suddetti professionisti nella redazione delle pratiche edilizie n. (omissis...) e n. (omissis...), presentate presso il Comune di Pontedera e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla medesima, da liquidarsi nella complessiva somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo e con vittoria del compenso di avvocato. A fondamento della domanda, la Bo. esponeva che, in data 07/03/2005, aveva acquistato la piena proprietà di un appartamento posto nel Comune di (omissis...); che, in data 28/09/2006, con riferimento alla suddetta unità immobiliare, aveva presentato denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 79 e 84 della legge regionale n. 01/2005, relativa alla esecuzione di opere di "...manutenzione straordinaria per diversa organizzazione interna"; che tale denuncia di inizio attività aveva assunto il protocollo n. 6297 del 29/09/2006 (pratica edilizia n. (omissis...)), era stata asseverata dall'Arch. Pi. e dal geom. Ca., quali componenti del corrispondente studio tecnico associato, con sede in (omissis...), i quali avevano ricevuto incarico professionale congiunto; che, in data 19/12/2007, era stata presentata ulteriore denuncia di inizio attività (protocollo n. 811 del 07/01/2008-pratica edilizia n. (omissis...)), asseverata dall'arch. Pi., al fine di eseguire opere di ristrutturazione edilizia con frazionamento, riferite alla medesima unità abitativa, come sopra individuata; che, a seguito di verifiche svolte in conseguenza delle due distinte denunce di inizio attività, il Comune di Pontedera, Primo Settore-Pianificazione del territorio e dell'ambiente- Secondo Servizio- Attività Edilizia, aveva provveduto a notificare comunicazione di inizio procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 della

legge n. 241/1990, rilevando alcune irregolarità rispetto alla vigente normativa urbanistico-edilizia; che il suddetto ufficio comunale aveva dato atto di aver inviato, in data 13/03/2009, richiesta di chiarimenti ai tecnici-progettisti arch. Pi. e geom. Ca., i quali avevano provveduto a trasmettere nota datata 15/04/2009, la quale era stata trascritta nella suddetta comunicazione di inizio procedimento; che, rispetto a tale ultima nota, l'ufficio comunale aveva evidenziato che: 1) la denuncia di inizio attività n. (omissis...) doveva ritenersi priva di qualsiasi efficacia ai fini delle opere realizzate per essere stata presentata diversa denuncia di inizio attività n. (omissis...), avente ad oggetto la medesima unità immobiliare; 2) trattandosi di unità immobiliare oggetto di frazionamento, avrebbe dovuto essere garantita la stessa superficie minima di parcheggio richiesta per le nuove costruzioni, da calcolare su tutta la superficie oggetto di intervento che, nel caso di specie, non era stata reperita; 3) non erano stati reperiti almeno due posti auto, singolarmente usufruibili per ciascuna delle due distinte unità immobiliari; 4) l'unico posto auto reperito non aveva dimensioni conformi alla normativa di settore; che, pertanto, il suddetto ufficio comunale aveva comunicato l'avvio di procedimento amministrativo volto alla emissione di provvedimento di messa in pristino dell'originaria unità immobiliare; che, in data 14/09/2009, il suddetto ufficio comunale aveva notificato all'attrice la determinazione n. 74 del 10/09/2009, nella quale veniva evidenziata la inefficacia della denuncia di inizio attività presentata in data 19/12/2007 (pratica edilizia n. (omissis...)), perchè asseverata in contrasto con la strumentazione urbanistica comunale, con ordine di rimessione in pristino dell'originaria unità immobiliare, oggetto della succitata denuncia di inizio attività, così da rendere conformi le opere agli atti di governo del territorio e con ingiunzione, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, di provvedere, in adempimento alla determinazione suddetta, a propria cura e spese, al ripristino delle stato legittimo ex ante entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento; che, a seguito della notifica della suddetta determinazione, la Bo., per il tramite di diverso professionista di fiducia, in data 26/01/2010, aveva presentato presso il Comune di Pontedera attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 della legge regionale n. 01/2008 ; e che, in

data 20/01/2012, il Comune di Pontedera aveva provveduto al rilascio della attestazione di conformità a sanatoria.

L'attrice invocava, quindi, l'errore professionale dell'arch. Pi. e del geom. Ca. e il relativo obbligo risarcitorio.

Si costituivano in giudizio sia l'ing. Pi. che il geom. Ca., i quali, sia pure sotto prospettazioni diverse, contestavano la domanda azionata dalla Bo..

L'arch. Pi., inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso e chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato dalla propria assicurazione professionale, stipulata con Generali Assicurazioni S.p.A., di cui richiedeva la chiamata in giudizio.

Autorizzata la chiamata, Generali Assicurazioni S.p.A. si costituiva in giudizio, facendo proprie le difese del proprio assicurato arch. Pi., pur sollevando eccezioni tanto in punto di an quanto in punto di quantum della copertura assicurativa.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI cpc, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice e dei convenuti, Ca. e Pi., e all'udienza del 19.06.2019, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

Così ricostruiti i fatti, occorre in via preliminare escludere la legittimazione dello Studio associato evocato in giudizio, atteso che l'associazione professionale è risultata sciolta.

Infatti, il principio secondo cui l'ente societario in ragione della sua estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non potrà più esser titolare di rapporti giuridici attivi o passivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, sebbene con la peculiarità propria degli enti in parola per cui l'estinzione ed il conseguente venir meno della capacità processuale avranno luogo a partire dal momento in cui il sodalizio avrà definitivamente interrotto lo svolgimento di qualsivoglia attività.

Ebbene, nel caso di specie, lo scioglimento dell'associazione professionale con denominazione “Studio Tecnico Di Architettura Pi. Pi. e Ma. Ca.” è documentalmente provato dalla scrittura privata versata in atti (doc. 9 fasc. Ca.), con cui Ca. e Pi. non

solo convenivano lo scioglimento a fare data dal 5.4.2011 ma precisavano, altresì, che già da Dicembre 2009 l'associazione risultava sciolta di fatto e che, dunque, lo era sia allorquando veniva inoltrata la richiesta risarcitoria a mezzo del legale della Bo., in data 29.10.2010, sia quando veniva esperita la presente e successiva azione giudiziale.
Posto che la predetta associazione risulta cessata, appare opportuno comunque ricordare che la giurisprudenza, muovendo da un'interpretazione sistematico-letterale dell'art. 2222 c.c. in tema di contratto d'opera, ha affermato non solo che le prestazioni professionali devono essere riferibili alla persona fisica e che lo studio non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela ma anche che "La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l'adempimento della prestazione, nè per la responsabilità nell'esecuzione della medesima" (Cass. n. 22404/04).
Ancora più di recente la Cassazione ha puntualizzato, poi, che l'associazione tra i professionisti non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, nè come ente collettivo, non assume la titolarità dei rapporti con in clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato (Cass. 156333/2006) e che ove il mandato sia rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo (Cass. 1847/2000).
Pertanto, nel caso di specie, in disparte qualsivoglia forma di indagine sulla responsabilità dello studio evocato in giudizio, occorre capire a chi (rectius quali professionisti) siano riferibili gli incarichi per cui è causa e se vi sia stato inadempimento nella relativa esecuzione.

Ancora in via preliminare, è da escludere l'eccepita prescrizione e decadenza per inutile decorso dei termini di cui all'art. 2226 co II cc, "per aver parte attrice solo in data 29.10.2010 inviato una diffida all'associazione professionale".

Com' è noto la norma de qua sancisce che "Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna."

Dalla relativa applicazione nel caso di specie discenderebbe che, se si volesse far coincidere il momento della scoperta dei vizi con quello in cui il Comune di Pontedera con raccomandata del 13.3.2009 ha comunicato- all'esito dei sopralluoghi e dei chiarimenti pervenuti all'amministrazione- l'avvio del procedimento per l'emissione del provvedimento di rimessa in pristino dell'originaria unità immobiliare, non si potrebbe fare a meno di rilevare l'inutile decorso dei termini, posto che la diffida della Bo.- indirizzata comunque al solo studio associato già cessato - risale all'ottobre dell'anno successivo e la presente azione giudiziaria è stata, invece, intrapresa ben quattro anni dopo.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha escluso in tali fattispecie l'applicabilità dell'art. 2226 co II cc, stabilendo che "è soggetta a prescrizione ordinaria decennale la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei confronti del geometra incaricato della redazione di un progetto per ristrutturazione di un immobile e della direzione dei lavori affidati all'impresa edile. Va infatti esclusa l'applicazione dell'art. 2226 co. 2 cc atteso che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività esercitata".

Se, dunque, la prescrizione è decennale, allora la presente azione, esperita nel 2014, risulta tempestiva, a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia denuncia, la cui obbligatorietà viene meno quale naturale corollario dell'inapplicabilità dell'art. 2226 co 2 cc al caso in esame.

Passando, quindi, al merito della questione, nel vagliare la fondatezza della pretesa risarcitoria proposta, occorre prendere le mosse dall'orientamento giurisprudenziale in

base al quale nel caso in cui il contratto d'opera concerna la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto d'opera professionale (Cass. 1208/1996).

Principio risalente ma confermato e puntualizzato ancor più di recente dalla Suprema Corte laddove afferma che "in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente l'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato" (ex multis Cass. 8014/2014).

In altri termini, il professionista deve garantire al committente la concreta regolarità delle opere da eseguire rispetto allo stato de facto e di diritto dell'immobile, iscrivendosi tale inadempimento alla violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incombenti sul progettista.

Tanto si è verificato proprio nel caso di specie, atteso che, tanto con riferimento alla dia n. (omissis...) quanto con riferimento alla pratica n. (omissis...), il Comune di Pontedera riscontrava e comunicava la presenza di problematiche riconducibili al mancato rispetto di alcune norme urbanistiche (cfr. comunicazione del 26.05.2009).

Problematiche che, peraltro, l'amministrazione – sebbene parzialmente- non riteneva superate neppure a seguito dei chiarimenti forniti dai tecnici progettisti in data 15.4.2009, tanto che la medesima comunicava, comunque, l'avvio del procedimento

preordinato all'adozione del provvedimento di rimessa in pristino dell'originaria unità immobiliare.

L'oggettività di tali errori ne denota la gravità e rilevanza e risulta evocativa della sua evitabilità facendo ricorso all'ordinaria diligenza ex art. 1176 cc ed è tale da consacrare la responsabilità dei convenuti rispetto all'incarico professionale ricevuto, anche in ragione del fatto che l'individuazione dei parametri normativamente imposti, non comportando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, esclude la possibilità che gli stessi beneficino dell'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cc.

In sintesi, la condotta posta in essere dai convenuti costituendo violazione ex art. 1176 c.c. delle regole di diligenza, prudenza e perizia che presiedono allo svolgimento dell'attività di architetto e geometra, dà la stura all' astratta responsabilità risarcitoria per i danni subiti dall'attrice.

Responsabilità di entrambi i convenuti, atteso che è emerso che sia il Ca. che il Pi., indipendentemente dal nome speso con riferimento alle singole pratiche edilizie, seguivano la Bo. nell'espletamento delle stesse.

Infatti, il Ca. era stato nominato direttore dei lavori strutturali come dimostrato non solo dalla prima DIA, poi decaduta, ma anche dalla la richiesta di chiarimenti inoltrata dal Comune di Pontedera del 23.3.2009, ove nel frontespizio si legge come soggetti destinatari sia l'architetto Pi. che il geometra Ca., entrambi nominati come progettisti asseveranti, ma anche dalla comunicazione di chiarimenti del 14.4.2009, parimenti sottoscritta da entrambi, segno evidente che sia Ca. che Pi. avevano seguito la pratica.

Peraltro, l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di aver sempre avuto come interlocutore il solo Ca..

Non appare, pertanto, sostenibile la tesi propugnata dal convenuto Ca. in ordine alla sua estraneità rispetto all'incarico della Bo..

Tuttavia, nonostante l'accertata sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile ad entrambi i convenuti, in concreto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non può essere accolta, non risultando provato il danno conseguenza.

Com'è noto l'illecito contrattuale per la sua concreta risarcibilità impone la verifica dei suoi componenti strutturali, che si identificano nella sussistenza del danno evento, tale è la lesione dell'interesse sotteso al rapporto contrattuale, e del danno conseguenza, che si sostanzia nei pregiudizi, di carattere patrimoniale e non, causalmente riconducibili alla lesione del predetto interesse.

Ebbene, posto che nel caso di specie è provato il danno evento, da intendersi quale interesse alla redazione di un progetto conforme al paradigma normativo-urbanistico di riferimento, non altrettanto può dirsi rispetto al danno conseguenza.

Parte attrice, infatti, pur asserendo di aver patito pregiudizi economici, sia sub specie di danno emergente che sub specie di lucro cessante, per le denunciate irregolarità, quantificandoli in 50.000,00 Euro, non ne ha fornito adeguata dimostrazione.

Ebbene, con riferimento alla prima DIA (n. (omissis...)) nessun pregiudizio può in concreto rinvenirsi posto che la stessa è stata ritenuta dallo stesso Comune priva di qualsiasi efficacia proprio in ragione della presentazione della successiva pratica edilizia n. (omissis...), presentata per la stessa unità immobiliare oggetto di intervento, tale da superare la prima e da ritenere pertanto, tamquam non esset.

Occorre, dunque, individuare i possibili pregiudizi derivanti dalla presentazione della pratica di cui al n. (omissis...) avendo cura di applicare in tale indagine quella coordinata ermeneutica in base alla quale "Nel caso di azione risarcitoria promossa dal committente nei confronti del progettista e direttore dei lavori per un abuso edilizio dallo stesso commesso, il giudice, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, deve considerare ex art. 1227, comma 2, c.c. la condotta del danneggiato che avrebbe impedito o attenuato le conseguenze dannose prodotte dal comportamento del danneggiante. Nell'ipotesi di positivo accertamento del comportamento negligente del danneggiato, il danno risulterà conseguentemente ridotto, rispetto a quello cagionato dal debitore, in ragione del pregiudizio che il creditore poteva evitare e non ha evitato (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n. 6934)".

Ebbene, rispetto alla predetta pratica, il pregiudizio economico -sub specie di danno emergente- coinciderebbe, nella prospettiva attorea, con le spese sostenute e connesse

alla realizzazione delle opere illegittime realizzate, nonchè per quelle relative all'attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 L. R. n. 01/2005.

In vero, preme osservare come i costi sostenuti per la realizzazione delle opere per cui è causa sarebbero stati dalla medesima ugualmente esborsati anche ove le pratiche con i relativi progetti fossero stati "istruiti" ab origine dai convenuti in conformità alle prescrizioni urbanistiche.

Infatti, nessuna demolizione o ripristino è stato compiuto dall'attrice, la quale anzi con il rilascio dell'attestazione di conformità ha "beneficiato" delle opere realizzate che non si sono rivelate affatto inutili.

Inoltre, le allegate fatture- peraltro tutte successive alla cessazione del rapporto fiduciario tra la Bo. e il Pi.- attestanti i pagamenti in favore della Toscoedile non sono tali da dimostrare la relativa riferibilità ai lavori ritenuti illegittimi nè che gli stessi siano stati inutilmente esborsati in quanto relativi a lavori non oggetto della successiva sanatoria.

Neppure meritevoli di risarcimento risultano poi gli esborsi connessi alla sanzione amministrativa relativa alla pratica di sanatoria n. 22/2010.

Infatti, la Bo. a fronte della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di rimessa in pristino non ha dimostrato di essersi diligentemente attivata ex art. 1227 co. 2 cc al fine di limitare i possibili pregiudizi.

Il secondo comma dell'art. 1227 cc, infatti, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 cc, una condotta diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento (Cass. 26639/2013).

Facendo applicazione del principio de quo, la giurisprudenza ha ritenuto che rientri nell'ambito del comportamento imposto dalla correttezza sia l'obbligo di avvisare il debitore ignaro del prodursi o dell'aggravarsi del danno, in quanto atto che di regola non comporta un apprezzabile sacrificio e che può consentire al debitore di evitare

l'inadempimento o di limitarne le conseguenze, sia l'esperimento di un'azione giudiziaria, se potenzialmente idonea a consentire la riduzione dell'ammontare del risarcimento, qualora non richiedesse il compimento di attività gravose o eccezionali.

Ebbene, a fronte della possibilità offerta dall'amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento di produrre documenti e/o memorie prima dell'emissione del provvedimento finale, la Bo. non ha fornito alcuna prova di essersi attivata in tal senso. Ella, infatti, è rimasta inerte sia rispetto all'obbligo informativo su di essa gravante ex lege nei confronti degli odierni convenuti sia rispetto all'onere di produrre memorie e/o documentazioni -sforzo evidentemente molto più sopportabile ed esigibile rispetto a quello di intraprendere un'azione giudiziaria- nel tentativo di evitare l'adozione del provvedimento ablatorio.

Il negligente comportamento tenuto da parte attrice impone, pertanto, una limitazione sia della colpa che dei danni imputabili ai convenuti ai sensi del generale principio di cui all'art. 1227 cc, con conseguente esclusione di tutte quelle voci connesse alla pratica per l'attestazione in sanatoria.

Nessuna prova, neppure indiziaria, infine, è stata fornita in ordine alla somma richiesta a titolo di lucro cessante, conseguente al mancato incremento del valore commerciale, che si è tradotta in una mera affermazione sfornita di qualsivoglia supporto documentale o comunque probatorio.

Infatti, per tale voce di danno in sede di deposito delle memorie ex art. 183 co VI cpc non è stato neppure richiesto alcun mezzo istruttorio.

La domanda attrice va, dunque, rigettata con consequenziale assorbimento delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine all'an e al quantum di operatività della polizza, chiamata per tenere indenne il convenuto Pi. solo in caso di condanna al risarcimento danni.

Parimenti, la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso proposta dal Pi., vista l'oggettiva sussistenza di errori nella redazione del progetto e delle pratiche, deve essere rigettata, conformemente del resto all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale

consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico, con la conseguenza che l' erroneità dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento."(Cass. 1214/2017)

Ne deriva che, essendo il Pi. soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale, le spese tra questi e l'attrice debbano essere compensate.

Quanto, poi, al regime delle spese tra le restanti parti, in considerazione della circostanza per cui la domanda risarcitoria viene rigettata pur in presenza di un 'accertato danno evento, si ritiene sussistere quelle "eccezionali ragioni" di cui alla sentenza 19/04/2018 n. 77 Corte Costituzionale idonee a giustificare la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 cpc.

P.Q.M

Il Tribunale di Pisa, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

RIGETTA la domanda proposta da Bo. Fr..

COMPENSA integralmente le spese tra le parti.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Pisa, 17.10.2019